

REGOLAMENTO (CE) N. 836/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽²⁾, detti cereali devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) La Germania dispone di scorte d'intervento di frumento tenero che è opportuno riassorbire.

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

(3) Tenuto conto della situazione del mercato, in particolare della tensione sui prezzi, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco.

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d'intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

Articolo 3

(5) È inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione.

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.

Articolo 4

(6) Al fine di ammodernare la gestione, occorre prevedere la trasmissione per via elettronica delle informazioni chieste dalla Commissione.

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 15 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).